

**EDILIZIA ED URBANISTICA: Reati edilizi - Diniego di nulla osta in sanatoria -
Proposizione del ricorso al Giudice amministrativo - Non comporta sospensione del processo penale.**

Cass. pen., Sez. III, 25 maggio 2020, n. 15752

- in *Studium iuris*, 1, 2021, pag. 92

“[...] L'art. 479 c.p.p. - che costituisce deroga al generale principio giusta il quale "il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito" (art. 2 c.p.p., comma 1) - non è invece invocabile laddove, come nella specie accaduto, la richiesta di sospensione sia stata avanzata a fronte della pendenza di un giudizio amministrativo promosso per contestare l'illegittimità del diniego di rilascio di un provvedimento amministrativo di sanatoria di un abuso urbanistico o paesaggistico. La decisione di tale procedimento, di fatti, non spiegherebbe effetti sulla sussistenza del reato, ma soltanto sulla sua possibile estinzione, che, peraltro, non conseguirebbe automaticamente al favorevole esito del processo, dipendendo invece - come pure dimostrato dal contenzioso amministrativo radicato nel caso di specie e proseguito pur dopo una prima pronuncia del T.A.R. - da una rinnovata valutazione da parte dell'autorità competente, che abbia esito favorevole all'interessato e sfoci nell'adozione del provvedimento di sanatoria [...]”.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 12 luglio 2019, la Corte d'appello di Messina, giudicando sul gravame proposto dagli odierni ricorrenti, ha confermato la pronuncia che li aveva condannati alle pene di legge in ordine ai reati di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. c), artt. 93 e 95, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181 per aver abusivamente realizzato in zona paesaggisticamente vincolata senza permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e autorizzazione del competente ufficio del Genio civile, in assenza della presentazione dei calcoli statici - la trasformazione di locali deposito in due unità abitative, con aumento di superficie e di volumi.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 479 c.p.p. ed il vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale accolto l'istanza di sospensione del processo in attesa della definizione del pendente giudizio amministrativo radicato avverso il diniego di nulla-osta in sanatoria da parte della Soprintendenza, illogicamente ritenendo che il rilascio di detto provvedimento "non fosse assolutamente possibile". In tale errata valutazione la sentenza valorizza

soltanto le dichiarazioni testimoniali rese dai funzionari della Soprintendenza, omettendo di valutare le contrarie dichiarazioni rese dal funzionario dell'ufficio edilizia privata del Comune di Messina e gli atti provenienti dal medesimo ufficio, che invece attestavano la sanabilità dell'opera. Non si era inoltre tenuto conto delle due sentenze, favorevoli agli istanti, rese dal T.A.R. Catania nei giudizi radicati avverso il diniego del nulla-osta.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 nonchè vizio di motivazione, per essere stato ritenuto provato il contestato aumento di volumetria, trascurando le prove contrarie testimoniali e documentali di fonte comunale già più sopra richiamate e omettendo di motivare in relazione alle pronunce del T.A.R. favorevoli agli imputati, compresa una recente ordinanza istruttoria che aveva disposto un accertamento al fine di verificare se vi fosse stato o meno aumento di superficie e/o cubatura (ordinanza peraltro reiterata per il medesimo incombente con provvedimento del 20 novembre 2019, depositato, dai ricorrenti presso la cancelleria di questa Corte).

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Occupandosi della richiesta di sospensione del dibattimento avanzata ai sensi dell'art. 479 c.p.p., questa Corte ha ritenuto che, pur essendo oggetto di valutazione discrezionale, la stessa obbliga il giudice a fornire puntuale motivazione delle ragioni per le quali ritenga superfluo attendere l'esito del giudizio civile o amministrativo dalla cui risoluzione può dipendere la decisione sull'esistenza del reato (Sez. 3, n. 17528 del 24/03/2010, Tosti, Rv. 247165, relativa alla pendenza di un giudizio civile radicato per stabilire se avesse natura demaniale o privata l'area fatta oggetto della contestazione di abusiva occupazione sanzionata ai sensi dell'art. 1161 c.n.). Tale orientamento, tuttavia, postula che l'istanza di sospensione si riferisca ad un giudizio il quale, quantomeno in astratto, riguardi la situazione disciplinata dalla disposizione in parola, vale a dire - tra l'altro - che "la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità".

L'art. 479 c.p.p. - che costituisce deroga al generale principio giusta il quale "il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito" (art. 2 c.p.p., comma 1) - non è invece invocabile laddove, come nella specie accaduto, la richiesta di sospensione sia stata avanzata a fronte della pendenza di un giudizio amministrativo promosso per contestare l'illegittimità del diniego di rilascio di un provvedimento amministrativo di sanatoria di un abuso urbanistico o paesaggistico. La decisione di tale procedimento, di fatti, non spiegherebbe

effetti sulla sussistenza del reato, ma soltanto sulla sua possibile estinzione, che, peraltro, non conseguirebbe automaticamente al favorevole esito del processo, dipendendo invece - come pure dimostrato dal contenzioso amministrativo radicato nel caso di specie e proseguito pur dopo una prima pronuncia del T.A.R. - da una rinnovata valutazione da parte dell'autorità competente, che abbia esito favorevole all'interessato e sfoci nell'adozione del provvedimento di sanatoria.

1.1. Com'è noto, i rapporti tra sospensione del processo penale e sanatoria sono esclusivamente regolati - peraltro, per i soli reati urbanistici - dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, comma 1, il quale impone la sospensione dell'azione penale "finchè non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'art. 36" e quest'ultima disposizione, al comma 3, sancisce che "sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata". Posto che il combinato disposto delle due citate norme prevede la sospensione dell'azione penale limitatamente ad un procedimento amministrativo destinato a concludersi nel termine massimo di sessanta giorni, la Corte costituzionale - chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale, in rapporto al principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito nell'art. 112 Cost., dell'identica normativa urbanistica disciplinante il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, comma 1 e art. 13, comma 2, - aveva peraltro disatteso l'interpretazione secondo cui la sospensione necessaria del processo penale doveva estendersi anche oltre il termine dei sessanta giorni, sino alla fase del procedimento giurisdizionale amministrativo in cui si contesti la legittimità del mancato accoglimento dell'istanza di sanatoria (quanto meno sino alla pronuncia del T.A.R.). La Corte, infatti, aveva rilevato che se la sospensione limitata al procedimento amministrativo per un massimo di sessanta giorni giustifica il danno inerente al ritardato svolgimento del processo penale, poichè la conclusione del (breve) iter in senso favorevole al richiedente conduce all'immediata definizione del giudizio penale, "il bloccare ulteriormente le attività processuali penali per tempi generalmente imprevedibili (...) non solo incrementerebbe il danno al quale s'è accennato ma rischierebbe di renderlo irreversibile, senza, peraltro, alcuna garanzia sull'esito dei procedimenti giurisdizionali (...) il blocco delle attività processuali penali "per lunghi tempi" non può non violare il principio di cui all'art. 112 Cost., che, invece, la breve, necessaria sospensione dell'azione penale, di cui all'art. 22, comma 1 sicuramente non lede" (Corte Cost., sent. 31 marzo 1988, n. 370). Questa conclusione interpretativa - salvo un risalente precedente contrario (Sez. 3, n. 3190 del 13/02/1989, Falabella, Rv. 180665) - è stata seguita da tutta la successiva giurisprudenza di legittimità e avallata anche dalle Sezioni unite (cfr. Sez. U, n. 4154 del 27/03/1992, Passerotti, Rv. 190245; più di recente, Sez. U, n. 15427 del

31/03/2016, Cavallo, Rv. 267042, in motivazione; Sez. 3, n. 24245 del 24/03/2010, Chiariello, Rv. 247692; Sez. 3, n. 22823 del 26/02/2003, Barbieri, Rv. 225293). Del resto - si osserva nella motivazione di una pronuncia che conferma il consolidato orientamento - il breve termine previsto per la sospensione del processo "assolve ad una duplice funzione: da un lato, conferisce certezza all'aspettativa del privato consentendogli le opportune iniziative di tutela e, dall'altro, evita la sospensione del processo sine die" (Sez. 3, n. 10205 del 18/01/2006, Solis e a., Rv. 233671, in motivazione).

1.2. Se, dunque, quando il legislatore si è posto il problema dei rapporti tra prosecuzione del processo penale per il reato urbanistico e richiesta del provvedimento amministrativo di sanatoria l'ha consapevolmente disciplinato nei termini ricordati, anche al fine di rispettare il principio costituzionale sancito nell'art. 112 Cost., escludendo qualsiasi rilievo alla pendenza del giudizio amministrativo radicato avverso il diniego della sanatoria, alla pendenza di quel giudizio non può darsi surrettiziamente rilievo richiamando una disposizione, quale quella prevista dall'art. 479 c.p.p., che tale caso neppure disciplina e che del pari è di stretta interpretazione perchè deroga al principio generale sancito dall'art. 2 c.p.p., comma 1, a sua volta riconducibile alla richiamata disposizione di matrice costituzionale.

Al di fuori del campo di applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, comma 1, senza richiamare l'art. 479 c.p.p., la giurisprudenza ammette, al più, la discrezionale facoltà del giudice, da motivarsi specificamente in relazione al prevedibile imminente rilascio della sanatoria, di accordare un rinvio del processo, su richiesta di parte e con conseguente sospensione del termine di prescrizione (cfr. Sez. U, n. 15427 del 31/03/2016, Cavallo, Rv. 267042). Trattandosi, tuttavia, di una mera facoltà, non disciplinata dalla legge, laddove il giudice non ritenga di esercitarla non ha alcun obbligo di motivazione la cui violazione possa essere sindacata in sede di legittimità, tantomeno per ritenuta manifesta illogicità come nella specie avvenuto, avendo la Corte territoriale peraltro esplicitato di non ritenere "razionalmente e concretamente prevedibile che sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con la sentenza di condanna".

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè proposto per ragioni non consentite, generico e manifestamente infondato.

2.1. La doglianza secondo cui l'aumento di cubatura era stato erroneamente ritenuto per essere stata attribuita attendibilità alle deposizioni rese dai testi Me. e C. - piuttosto che all'arch. Martella - non può essere dedotta in sede di legittimità, posto che alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura

degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedito e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). La sentenza impugnata, peraltro, attesta l'ampliamento del manufatto non soltanto in base alle dichiarazioni rese dai testimoni, ma anche con riguardo al confronto tra le dimensioni che l'edificio aveva in base alle mappe catastali del 2008 rispetto a quelle verificate all'epoca dell'accertamento da cui è scaturito il procedimento penale.

La doglianza è inoltre generica, poichè - al di là dell'aumento di cubatura, che, per quanto par di capire dal ricorso, rileva soprattutto con riguardo al problema, qui irrilevante, della sanabilità o meno delle opere - la condanna si fonda anche sul fatto che si tratta comunque di lavori abusivi di ristrutturazione che avevano determinato, oltre all'aumento di superficie per 32 mq., la modifica di destinazione d'uso del manufatto, da locali deposito a due unità abitative. L'intervento, quindi, era comunque assoggettato a permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), trattandosi di ristrutturazione edilizia che aveva portato ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, comportando l'aumento di unità immobiliari e la modifica di destinazione d'uso tra categorie non omogenee ai sensi dell'art. 22-ter del testo unico in materia edilizia. E' risaltante, e consolidato, di fatti, il principio secondo cui, alla stregua della vigente disciplina urbanistica, le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo necessitano di concessione edilizia (permesso di costruire), ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie d'interventi funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d'uso all'interno di una categoria omogenea (Sez. 3, n. 35177 del 12/07/2001, Cinquegrani, Rv. 222740). L'orientamento in parola è stato riaffermato in tutte le successive decisioni di legittimità che hanno affrontato il tema, tanto da divenire *ius receptum*, e in talune di esse il principio è stato esteso anche al caso di modifica della destinazione d'uso senza opere (Sez. 3, n. 13122 del 12/02/2003, Guaetta e a., Rv. 224361; Sez. 3, n. 9894 del 20/01/2009, Tarallo, Rv. 243102; Sez. 3, n. 5712 del

13/12/2013, dep. 2014, Tortora, Rv. 258686; Sez. 3, n. 39897 del 24/06/2014, Filippi, Rv. 260422; Sez. 3, n. 26455 del 05/04/2016, Stellato, Rv. 267106; Sez. 3, n. 6873 del 08/09/2016, dep. 2017, Buti e a., Rv. 269152).

Al di là della questione inerente l'aumento o meno di volumi e superfici, il reato urbanistico - così come quello paesaggistico e le contravvenzioni sulla violazione delle disposizioni previste per le costruzioni in zona sismica, reati sui quali in ricorso non vengono mosse specifiche doglianze - risultava quindi comunque integrato. L'unica doglianza proposta è pertanto irrimediabilmente generica, avendo questa Corte ripetutamente affermato il difetto di specificità, con violazione dell'art. 581 c.p.p., del ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata) e, sotto altro angolo visuale, negli stessi casi, il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506).

2.2. Le considerazioni appena svolte rivelano come sia del pari generico il motivo di doglianza fondato sul fatto che il giudice penale dovrebbe attendere l'esito del procedimento giurisdizionale amministrativo ora in corso avverso il provvedimento di diniego di compatibilità paesaggistica adottato dalla Soprintendenza in data 8 marzo 2019, procedimento nel quale il giudice amministrativo aveva disposto un accertamento istruttorio per verificare se vi sia stato o no aumento di cubatura e/o superficie: l'esito non spiegherebbe comunque effetto con riguardo alla sussistenza dei reati in relazione al contestato profilo di ristrutturazione abusiva con opere determinanti la modifica di destinazione d'uso del manufatto.

3. La doglianza da ultimo esaminata, in ogni caso, è manifestamente infondata, poichè - non trattandosi, per quanto più sopra osservato, di una controversia amministrativa da cui dipenda la decisione sull'esistenza del reato la circostanza che il giudice amministrativo, ai fini della decisione che gli compete sulla legittimità o meno del diniego della sanatoria paesaggistica, svolga istruttoria per accertare un fatto che del pari rileva ai fini del giudizio penale è insuscettibile di spiegare effetti nell'ambito di quest'ultimo, stante il già richiamato principio generale di cui all'art. 2 c.p.p., comma 1, e l'inesistenza di specifiche disposizioni di opposto segno.

3.1. E' ben vero che nel rapporto tra processi celebrati avanti ad autorità giudiziarie di tipo diverso, il vigente codice di rito penale ha abbandonato la prospettiva dell'abrogata codificazione, la quale

muoveva dalla premessa giusta la quale il processo penale era finalizzato all'accertamento della verità e a tale scopo doveva essere informata l'attività istruttoria degli organi inquirenti (v. art. 299 c.p.p. abr.). Se ne faceva conseguentemente derivare, da un lato, la regola normativa della pregiudizialità necessaria del processo penale a quello civile, amministrativo o disciplinare (art. 3 c.p.p. abr.) e, d'altro lato, il principio, affermato anche in dottrina, secondo cui, una volta accertata in giudizio e consacrata nella sentenza penale irrevocabile (espressione massima dell'autorità dello Stato nell'esercizio della potestà di giustizia), la "verità" non poteva non imporsi anche al di fuori del processo e al di là dei soggetti che vi hanno partecipato, in ossequio altresì al principio di "unità della giurisdizione". Di qui la disciplina che riconosceva al giudicato penale un'ampia, cogente ed oggettiva sfera di efficacia nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari quale contenuta negli artt. 25, 26, 27 e 28 c.p.p. abr. e che la rubrica dei due articoli da ultimo citati sintetizzava significativamente col richiamo alla "autorità del giudicato penale". Per contro, l'opposta prospettiva del vincolo posto al giudice penale di attenersi al giudicato di altra autorità giurisdizionale (art. 21 c.p.p. abr.), previa eventuale sospensione del processo in corso, era, da un lato, eccezionale (art. 19 c.p.p. abr.) e, d'altro lato, rimessa al ricorrere di ulteriori particolari situazioni discrezionalmente apprezzabili dal giudice penale (cfr. art. 20 c.p.p. abr.).

3.2. Le corrispondenti disposizioni del codice vigente si collocano indubbiamente in una diversa cornice sistematica. Da un lato, si è confermata, non rendendola ulteriormente ampliabile, l'eccezionalità delle ipotesi di efficacia nel processo penale del giudicato extrapenale e del conseguente obbligo di sospensione del giudizio (art. 3 c.p.p.), d'altro lato, tramontato il dogma del processo penale come strumento di accertamento della verità e venuto meno il primato della giurisdizione penale sulle altre forme del ius dicere, si è conseguentemente soppressa la regola generale della pregiudizialità necessaria del processo penale rispetto ad altri giudizi. L'efficacia (non più la "autorità") della decisione penale nei procedimenti civili, amministrativi e disciplinari è stata quindi delineata (v. artt. 651 ss. c.p.p.), per un verso, in termini decisamente più riduttivi rispetto al passato e, per altro verso, in un'ottica di favor per il danneggiato che scelga di esercitare l'azione civile nella sede sua propria, evitando di "complicare" il processo penale con la costituzione di parte civile. Per quel che riguarda i giudizi civili e amministrativi, la sospensione del processo in pendenza di quello penale sarà pur sempre necessaria, a mente dell'art. 211 n. coord. c.p.p. e dell'art. 295 c.p.c., soltanto se (e nei limiti in cui) il giudicato penale potrebbe influenzare la decisione civile.

Sia pur in modo assai più limitato rispetto al passato, non v'è tuttavia dubbio che ancora oggi il sistema riconosca al giudicato penale una forza espansiva in altri giudizi che non trova riscontri in

termini di reciprocità e che certamente dipende dalla rilevanza degli interessi pubblicistici coinvolti nel processo, dal conseguente sistema di garanzie che lo circonda e dalla particolare affidabilità che deve riconoscersi all'accertamento in tale sede compiuto.

3.3. In questo quadro, dunque, va dichiarato manifestamente infondato il rilievo contenuto in ricorso, in alcun modo argomentato in diritto, secondo cui gli esiti del procedimento giurisdizionale amministrativo in corso avrebbero "evidenti ripercussioni nell'ambito del presente giudizio in quanto l'esistenza del reato penale presupponeva e presuppone il definitivo accertamento da parte del G.A. dell'abuso edilizio o, meglio, della non sanabilità dell'opera sotto l'aspetto paesaggistico".

4. Quanto, poi, al fatto che la sentenza impugnata non avrebbe valutato la sentenza del T.A.R. Catania n. 313 del 21 febbraio 2019 e l'ordinanza cautelare e istruttoria dell'8 maggio 2019 nel procedimento tuttora in corso, la doglianza è del pari generica e manifestamente infondata.

4.1. Va premesso che, in tema di rapporti tra provvedimenti adottabili in sede penale e provvedimenti resi da altri giudici, secondo un risalente orientamento di questa Corte, l'autorità giudiziaria ordinaria non ha il potere di valutare la conformità a legge di un "arret" di un'altra giurisdizione (nella specie, una sentenza del Tribunale amministrativo regionale coperta da giudicato): ciò in quanto il cittadino - pena la vanificazione dei suoi diritti civili - non può essere privato della facoltà di fare affidamento sugli strumenti della tutela giurisdizionale posti a sua disposizione dall'ordinamento (Cass. Sez. 3, n. 54 del 11/01/1996, Ciaburri, Rv. 204622, relativa alla configurabilità del reato di costruzione senza titolo, e di conseguente provvedimento di sequestro, nonostante l'esistenza di una pronuncia definitiva del TAR che affermava la legittimità della costruzione; dalla massima si comprende come il problema nella specie affrontato concernesse la valutazione dell'insussistenza del profilo soggettivo per il fatto di aver confidato nella legittimità della concessione edilizia la cui legittimità era stata affermata dal giudice amministrativo).

Questa risalente decisione sembra avere fortemente condizionato la successiva giurisprudenza di legittimità anche in relazione ad altre ipotesi in cui nel processo penale era invocata l'efficacia di un giudicato amministrativo. Sono stati apportati, però, dei "correttivi" per restringere l'ampiezza del ritenuto vincolo per il giudice penale, essendosi anche di recente riaffermato che a quest'ultimo è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, non dedotti ed effettivamente decisi dal giudice amministrativo (Sez. 6, n. 17991 del 20/03/2018, Cusani e aa., Rv. 272890; Sez. 3, n. 44077 del 18/07/2014, Scotto Di Clemente, Rv.

260612; Sez. 1, n. 11596 del 11/01/2011, Keller, Rv. 249871; Sez. 3, n. 39707 del 05/06/2003, Lubrano di Scorpianello, Rv. 226592; v. anche, in motivazione, Cass., Sez. 3, n. 30171 del 04/06/2015, Serafini, Rv. 264393, massimata sotto altro profilo).

Questa opinione - divenuta nel tempo nettamente maggioritaria - ha messo in ombra un diverso orientamento, fondato sul fatto che, a norma dell'art. 238 bis c.p.p., le sentenze irrevocabili (anche del giudice amministrativo) possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192 c.p.p., comma 3, sicchè le sentenze del giudice amministrativo, ancorchè definitive, non vincolano quello penale ed una volta acquisite agli atti del dibattimento sono liberamente valutabili ai fini della decisione (Sez. 6, n. 10210 del 24/02/2011, Musumeci, Rv. 249592; Sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008, Sciacchitano, Rv. 241038, relativa a sentenza del giudice tributario). Dalla stessa disposizione processuale, peraltro, si trae che nessun vincolo può derivare al giudice penale da accertamenti effettuati in sentenze (in tesi rese anche dal giudice amministrativo) non definitive, come precisato addirittura dalle Sezioni unite in un caso concernente la pronuncia di un giudice penale: le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677).

Secondo un orientamento ancor più recente, peraltro, l'art. 238 bis c.p.p. riguarderebbe soltanto le sentenze irrevocabili pronunciate dal giudice penale, e non quelle rese nei giudizi civili o amministrativi, sicchè per queste il vincolo sarebbe ancor meno stringente: l'utilizzo delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex art. 238 bis c.p.p., riguarda esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione della prova; pertanto le sentenze di un giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest'ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili (Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016, Crisafulli e a., Rv. 268041).

Queste ultime pronunce - che hanno un solido aggancio normativo rimettono dunque in discussione il prevalente, difforme, orientamento più sopra richiamato. L'esigenza di affermare un principio di "non contraddizione" tra i giudicati resi sullo stesso tema da differenti autorità giudiziarie è senza dubbio meritevole di attenzione, ma sconta il limite conseguente al fatto che il sistema processuale

sopra sommariamente delineato afferma il diverso principio di tendenziale autonomia delle giurisdizioni, che inevitabilmente porta con sé la possibilità di contrasti e, ancor più, di sentenze formatesi su fatti diversamente valutati dalle distinte autorità giudiziarie.

4.2. Ciò posto, con riguardo alla sent. T.A.R. Catania n. 313/2019, osserva il Collegio come in ricorso si alleggi che la stessa aveva semplicemente ordinato alla Soprintendenza di pronunciarsi nuovamente sulla richiesta di sanatoria, sicchè alcun vincolo poteva derivare al giudice penale, che della sanatoria non si è minimamente occupato per non essere la stessa intervenuta e per non essere rilevante ai fini della decisione sulla sussistenza del reato, trattandosi, semmai, di questione afferente ad una causa estintiva, valutabile ove eventualmente sopravvenuta prima del giudicato.

Quanto, poi, all'ordinanza cautelare e istruttoria, in base a tutti gli orientamenti interpretativi, pur non uniformi, più sopra richiamati, la stessa è insuscettibile di spiegare effetti in sede penale ed il suo contenuto è al più liberamente valutabile dal giudice (per casi analoghi concernenti ordinanze cautelari emesse in diverso procedimento penale, cfr. Sez. 4, n. 29279 del 12/06/2019, Bechir Kalloni, Rv. 276342 e Sez. 6, n. 15912 del 28/01/2015, Palermita e a., Rv. 263121; con riguardo al decreto di archiviazione, v. Sez. 6, n. 30993 del 05/04/2018, B., Rv. 273593). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha implicitamente ritenuto che i dubbi che avevano indotto il giudice amministrativo a disporre accertamenti istruttori sull'aumento di cubatura e superficie non fossero condivisibili o comunque rilevanti ai fini della decisione come detto, assunta anche in base ad una diversa ratio decidendi - sicchè la doglianza è del tutto priva di pregio, non risultando neppure che gli appellanti avessero richiesto la rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p..

5. I ricorsi, complessivamente infondati, debbono pertanto essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, non essendo i reati prescritti in forza delle numerose cause di sospensione del corso della prescrizione verificatesi in primo grado per i rinvii del processo disposti a seguito di adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamate dall'associazione di categoria e di richiesta connessa ai ripetuti impedimenti legittimi adottati dal medesimo difensore.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020